

# Statuto della Fondazione RUI

## 1.

È costituita in Roma la Fondazione RUI (Residenze Universitarie Internazionali).

La sua attività, spiegata nel quadro internazionale dei rapporti della cultura, è intesa a promuovere ed incoraggiare iniziative per la formazione di universitari ed intellettuali.

## 2.

Per il raggiungimento dei suoi fini, la Fondazione si propone:

- a) di istituire collegi universitari per studenti italiani e stranieri (residenze universitarie internazionali), impartendovi insegnamenti interni a sussidio e complemento di quelli universitari;
- b) di conferire premi, borse di studio e sussidi a cittadini italiani, perché seguano in Italia o in altra Nazione corsi di studio, di perfezionamento o ricerche di carattere scientifico;
- c) di assegnare premi, borse di studio e sussidi a cittadini stranieri, perché seguano in Italia corsi di studio, di perfezionamento o ricerche di carattere scientifico;
- d) di costituire ed incrementare biblioteche e centri bibliografici che possano essere di ausilio agli studiosi di qualunque nazionalità che seguano corsi di studio presso gli Atenei italiani;
- e) di promuovere attività culturali intese ad agevolare l'ambientamento degli studiosi e degli studenti stranieri nella vita sociale italiana, aiutandoli nello studio della lingua e facilitando loro la conoscenza delle istituzioni accademiche e del patrimonio artistico nazionale;
- f) di favorire la costituzione di centri di studio e l'organizzazione di corsi, convegni, seminari ed ogni altra iniziativa propria alla formazione culturale della gioventù;
- g) di collaborare con gli enti nazionali ed esteri aventi analoghe finalità e con le organizzazioni internazionali della cultura.

## 3.

Sono Fondatori coloro che concorrono alla costituzione e coloro che cooperano allo sviluppo della Fondazione con la loro opera e con una elargizione di almeno due milioni di lire.

Sono Sostenitori coloro che contribuiscono con una elargizione non inferiore a centomila lire.

## 4.

La Fondazione provvede allo sviluppo delle proprie attività con i mezzi finanziari che le derivano:

- a) dalla dotazione iniziale;
- b) dalle elargizioni dei Fondatori e dei Sostenitori;
- c) dai proventi delle proprie iniziative;

d) da offerte, sovvenzioni, donazioni e lasciti sia per scopi generali che particolari attinenti alle finalità statutarie.

## **5.**

La Fondazione è amministrata dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, composto di nove membri, elegge nel suo seno il Presidente, dura in carica tre anni e alla scadenza si rinnova del terzo dei Consiglieri più anziani con Fondatori designati a maggioranza del Consiglio di Amministrazione uscente.

## **6.**

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, provvede agli atti necessari e utili alla efficienza della Fondazione e predispone i bilanci.

Il libro dei verbali è tenuto a cura del Presidente e i singoli verbali sono firmati dal Presidente e dal Consigliere meno anziano che funge da segretario.

## **7.**

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e adotta, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti necessari, informandone il Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Consigliere di Amministrazione più anziano.

## **8.**

Il Presidente può temporaneamente delegare singole facoltà di sua competenza ad altro membro del Consiglio di Amministrazione o ad eventuali procuratori anche all'estero.

## **9.**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente. La convocazione in seduta ordinaria deve essere fatta almeno tre volte l'anno.

La convocazione straordinaria è fatta in tutti i casi di urgente necessità su iniziativa del Presidente o su richiesta scritta di cinque membri del Consiglio di Amministrazione.

## **10.**

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con l'intervento di almeno cinque membri ed a maggioranza degli intervenuti.

Le votazioni hanno sempre luogo a scrutinio segreto quando si tratti di questioni concernenti persone.

Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dai tre quarti dei membri del Consiglio di Amministrazione.

**11.**

La vigilanza contabile sull'amministrazione della Fondazione è esercitata da un Collegio di tre Revisori dei conti nominati, per tre anni, rispettivamente, dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente e dal Consigliere più anziano.

**12.**

Le cariche di Presidente, Consigliere di Amministrazione e Revisore dei conti sono gratuite e non possono dar diritto ad emolumenti di sorta, salvo il rimborso delle spese sostenute per la Fondazione previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

**13.**

Con regolamento interno, approvato dal Consiglio di Amministrazione, potranno essere emanate, se necessarie, le norme di esecuzione del presente Statuto.

**14.**

In caso di estinzione della Fondazione ogni sua attività patrimoniale dovrà essere devoluta all'ente o persona che il Consiglio di Amministrazione crederà opportuno designare.